

Bruxelles, 27 novembre 2015  
(OR. en)

14699/15

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2015/0149 (COD)**

---

**ENER 411  
ENV 747  
CONSOM 207  
IA 17  
CODEC 1614**

### **RISULTATI DEI LAVORI**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
in data:	26 novembre 2015
Destinatario:	delegazioni
n. doc. prec.:	13917/15 ENER 381 ENV 683 CONSOM 187 IA 16 CODEC 1054
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'etichettatura dell'efficienza energetica e abroga la direttiva 2010/30/UE
	- Orientamento generale

---

Si allega per le delegazioni l'orientamento generale sulla proposta in oggetto adottata dal Consiglio "Trasporti, telecomunicazioni e energia" (Energia) nella 3429<sup>a</sup> sessione tenutasi il 26 novembre 2015.

Nella sessione del Consiglio BG ha sollevato obiezioni al testo dell'orientamento generale e la Commissione ha espresso una riserva generale sulla proposta.

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e abroga la direttiva 2010/30/UE**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>1</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni<sup>2</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione europea si impegna a costruire un'Unione dell'energia corredata da una politica lungimirante in materia di clima. L'efficienza energetica è un elemento cruciale del quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030, fondamentale per moderare la domanda di energia.
- (2) L'etichettatura energetica consente ai consumatori di procedere a scelte informate in merito al consumo energetico dei prodotti e promuove quindi l'innovazione. Il miglioramento dell'efficienza dei prodotti connessi all'energia attraverso la scelta informata del consumatore e l'armonizzazione dei corrispondenti requisiti a livello dell'Unione avvantaggiano i fabbricanti, l'industria e l'economia dell'UE nel suo complesso.

---

<sup>1</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>2</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

- (3) L'efficacia<sup>3</sup> della direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>4</sup> è stata sottoposta a valutazione, che ha messo in evidenza la necessità di aggiornare il quadro relativo all'etichettatura energetica per migliorarne l'efficacia.
- (4) È opportuno sostituire la direttiva 2010/30/UE con un regolamento che mantiene il medesimo ambito di applicazione, ma modifica e rafforza alcune disposizioni per chiarirne e aggiornarne il contenuto. Dato che il consumo energetico dei mezzi di trasporto per persone o merci è regolamentato direttamente o indirettamente da altre norme e politiche dell'UE, è opportuno continuare a escludere tali mezzi dall'ambito di applicazione del presente regolamento. È tuttavia opportuno chiarire che i mezzi di trasporto il cui motore non modifica la propria posizione durante il funzionamento, quali ascensori, scale mobili e nastri trasportatori, dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento.
- (5) Il regolamento è lo strumento giuridico adatto in quanto impone norme chiare e precise che non lasciano spazio a differenze nel recepimento a livello di Stati membri e assicura quindi un livello di armonizzazione maggiore in tutta l'Unione. Un quadro normativo armonizzato a livello di Unione anziché di Stato membro riduce i costi di produzione e garantisce parità di condizioni. L'armonizzazione in tutta l'Unione assicura la libera circolazione delle merci nel mercato unico.
- (6) La moderazione della domanda di energia è riconosciuta come azione chiave della strategia europea di sicurezza energetica<sup>5</sup>. La strategia quadro per un'Unione dell'energia<sup>6</sup> sottolinea inoltre il principio "l'efficienza energetica al primo posto" e la necessità di attuare pienamente la normativa unionale vigente nel settore. La tabella di marcia della strategia prevede una revisione del quadro di efficienza energetica dei prodotti nel 2015. Il presente regolamento migliorerà il quadro normativo ed esecutivo dell'etichettatura energetica.

---

<sup>3</sup> COM(2015) 345.

<sup>4</sup> GU L 153 del 18.6.2010, pag. 1.

<sup>5</sup> COM(2014) 330.

<sup>6</sup> COM(2015) 80 final.

- (7) Il miglioramento dell'efficienza dei prodotti connessi all'energia attraverso la scelta informata del cliente avvantaggia l'economia dell'Unione nel suo complesso, stimola l'innovazione e contribuirà alla realizzazione degli obiettivi di efficienza energetica dell'Unione al 2020 e 2030. Permette inoltre ai clienti un risparmio economico.
- (8) Le conclusioni del Consiglio europeo del 23-24 ottobre 2014 hanno fissato l'obiettivo indicativo di almeno il 27% per il miglioramento dell'efficienza energetica da realizzare entro il 2030 a livello dell'UE, rispetto alle proiezioni del futuro consumo di energia. Questo obiettivo sarà riesaminato entro il 2020 tenendo presente un livello unionale del 30%. Le conclusioni hanno anche fissato un traguardo obbligatorio dell'UE di riduzione interna delle emissioni di gas ad effetto serra pari almeno al 40% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, compresa una riduzione del 30% delle emissioni nei settori non coperti dal sistema di scambio di quote di emissione.
- (9) La fornitura di informazioni accurate, pertinenti e comparabili sul consumo specifico di energia dei prodotti connessi all'energia agevola la scelta dei consumatori verso i prodotti il cui uso richiede meno energia o altre risorse essenziali. L'etichetta standardizzata obbligatoria è un mezzo efficace per fornire ai potenziali clienti informazioni confrontabili sul consumo dei prodotti connessi all'energia. Occorre corredarla di una scheda informativa del prodotto. L'etichetta dovrebbe essere facilmente riconoscibile, semplice e sintetica. A tal fine l'attuale scala cromatica dell'etichetta, dal verde scuro al rosso, dovrebbe essere mantenuta come base per informare i clienti circa l'efficienza energetica dei prodotti.
- (9 bis) La classificazione con lettere da A a G si è dimostrata efficiente in termini di costi per la clientela. Tuttavia, in alcuni casi, quali la realizzazione di risparmi insufficienti nell'intera gamma delle sette classi, potrebbe rivelarsi adeguata una scala ridotta. Laddove a causa delle misure di progettazione ecocompatibile di cui alla direttiva 2009/125/CE i prodotti non possano più rientrare nelle classi "F" o "G", queste classi non dovrebbero figurare sull'etichetta. In casi eccezionali ciò dovrebbe valere anche per le classi "D" e "E", anche se questa occorrenza è poco verosimile dato che, se il 30% dei prodotti venduti rientrasse nella classe più elevata e ci si potesse aspettare a breve un'ulteriore evoluzione tecnologica, l'etichetta sarebbe riesaminata ai fini del riscalaggio.

- (9 ter) Se i fornitori forniscono un'etichetta unitamente a un prodotto che immettono sul mercato, essa dovrebbe accompagnare in forma cartacea ciascuna unità del prodotto conforme ai requisiti del pertinente atto di esecuzione. Qualora l'atto di esecuzione lo consenta, l'etichetta potrebbe invece essere stampigliata sull'imballaggio del prodotto. Gli atti di esecuzione pertinenti dovrebbero definire il modo più efficace di esporre le etichette tenendo conto delle implicazioni per i consumatori, i fornitori e i distributori. Il distributore dovrebbe poter esporre l'etichetta fornita insieme all'unità di prodotto nella posizione prescritta dal pertinente atto di esecuzione.
- (10) Il progresso della tecnologia digitale permette modi alternativi di fornire e esporre le etichette e le schede informative del prodotto in forma elettronica, ad esempio in Internet o tramite la banca dati dei prodotti, ma anche nei sistemi elettronici di visualizzazione nei negozi. Fermo restando l'obbligo per il fornitore di fornire l'etichetta in forma fisica, è opportuno avvalersi di tale progresso tecnologico. Il presente regolamento dovrebbe pertanto consentire l'uso di etichette elettroniche in sostituzione o a complemento della fornitura materiale di etichette energetiche e prevedere tale alternativa affinché gli atti di esecuzione consentano la fornitura della scheda informativa del prodotto unicamente mediante le informazioni disponibili nella banca dati dei prodotti.
- 10 bis) Qualora non sia possibile mostrare l'etichetta energetica, ad esempio in alcune forme di vendita a distanza o nel materiale pubblicitario e tecnico-promozionale, i potenziali clienti dovrebbero essere informati almeno della classe energetica del prodotto, della gamma di classi di efficienza figurante sull'etichetta e, ove del caso, del consumo energetico. In caso di pubblicità radiofonica, sarebbe opportuno che gli atti di esecuzione prevedessero l'inclusione di dettagli meno completi.
- (11) I fabbricanti reagiscono all'etichetta energetica costruendo prodotti sempre più efficienti. Questo sviluppo tecnologico si traduce in prodotti che si situano soprattutto nelle classi più elevate dell'etichetta energetica. Potrebbe rendersi necessaria un'ulteriore differenziazione dei prodotti che permetta ai clienti un confronto effettivo, il che comporterebbe la necessità di riscaldare le etichette. Il presente regolamento dovrebbe pertanto definire le modalità precise del riscalaggio al fine di offrire la massima certezza giuridica a fornitori e distributori.

- (11 bis) La frequenza di tale riscalaggio dovrebbe essere determinata dalla percentuale di prodotti venduti che rientrano nella classe più elevata e dovrebbe tenere presente la necessità di non gravare eccessivamente su fornitori e distributori e la velocità del progresso tecnologico. L'etichetta riscalata dovrebbe disporre di una classe superiore vuota per stimolare il progresso tecnologico, fornire stabilità normativa e limitare la frequenza del riscalaggio. In casi eccezionali, qualora si preveda che la tecnologia si evolva più rapidamente, è opportuno stabilire requisiti tali da impedire ai prodotti di rientrare nelle due classi più elevate al momento dell'introduzione dell'etichetta.
- (11 ter) All'atto del riscalaggio, la Commissione dovrebbe condurre un opportuno studio preparatorio e, al fine di preservare l'unità dell'etichetta nel lungo termine, si dovrebbe lasciare aperta la possibilità di riscalare qualora sia improbabile che le condizioni fissate per il riscalaggio siano soddisfatte.
- (12) Quando un'etichetta è riscalata, per evitare di confondere i clienti, è opportuno sostituire tutte le etichette energetiche in tempi brevi. Nel caso di riscalaggio dell'etichetta, per un certo periodo i fornitori dovrebbero inviare ai distributori sia le etichette vecchie che quelle riscalate. Le etichette esistenti sui prodotti in esposizione, anche in Internet, dovrebbero essere sostituite con quelle riscalate il più rapidamente possibile dopo la data di sostituzione indicata nell'atto di esecuzione concernente il riscalaggio dell'etichetta. I distributori non dovrebbero esporre le etichette riscalate prima di tale data.
- (13) Occorre provvedere ad una distribuzione chiara e proporzionata degli obblighi corrispondenti al ruolo di ciascun operatore nel processo di fornitura e di distribuzione. Gli operatori economici, nei rispettivi ruoli nella filiera della fornitura, dovrebbero essere responsabili dell'osservanza delle norme e prendere le opportune disposizioni per mettere a disposizione sul mercato solo i prodotti conformi al presente regolamento e ai relativi atti di esecuzione.

- (14) Per conservare la fiducia dei clienti nell'etichetta energetica, il ricorso a etichette di imitazione non dovrebbe essere consentito per i prodotti connessi all'energia oggetto dei requisiti di etichettatura. Tuttavia, nella misura in cui tali prodotti non sono disciplinati da altri requisiti riguardanti l'energia a livello dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero poter mantenere o introdurre nuovi regimi nazionali in materia di etichettatura dei prodotti. Non dovrebbero essere consentite ulteriori etichette, marchi, simboli o iscrizioni che possono indurre in errore o confondere i clienti per quanto riguarda il consumo di energia. Le etichette previste nella legislazione dell'UE, quali l'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e altri parametri ambientali, nonché ulteriori etichette, quali Energy Star dell'UE ed Ecolabel UE, non dovrebbero essere ritenute ingannevoli o fonte di confusione.
- (15) Per garantire la certezza giuridica, è necessario chiarire che ai prodotti connessi all'energia si applicano le norme in materia di vigilanza del mercato dell'Unione e di controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione di cui al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>7</sup>. Dato il principio di libera circolazione delle merci, è indispensabile una collaborazione efficace tra le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri. Tale collaborazione sull'etichettatura energetica dovrebbe essere rafforzata grazie al sostegno della Commissione al gruppo di esperti per la cooperazione amministrativa (ADCO) sulla progettazione ecocompatibile e l'etichettatura energetica.
- (15 bis) Si ricorda che le attività di vigilanza del mercato disciplinate dal regolamento (CE) n. 765/2008 non sono orientate esclusivamente verso la protezione della salute e della sicurezza, ma sono anche applicabili all'applicazione della normativa dell'Unione che mira a difendere altri interessi pubblici, compresa l'efficienza energetica. In linea con il piano d'azione di vigilanza del mercato per rendere i prodotti più sicuri e conformi per l'Europa, la Commissione dovrebbe completare e aggiornare la metodologia generale di valutazione del rischio disponibile all'interno delle linee guida RAPEX<sup>8</sup> al fine di coprire tutti i rischi, compresi quelli relativi all'etichettatura energetica.

---

<sup>7</sup> GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.

<sup>8</sup> GU L 22 del 26.1.2010, pag. 1.

- (15 ter) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione della procedura di salvaguardia dell'Unione, la Commissione, tramite atti di esecuzione, dovrebbe determinare se le misure adottate dagli Stati membri in relazione a prodotti connessi all'energia non conformi siano giustificate o meno.
- (16) Fatto salvo l'obbligo di verificare la conformità del prodotto, per agevolare il controllo della conformità e fornire dati di mercato aggiornati per il processo normativo sulla revisione delle etichette e delle schede informative per ciascun prodotto, i fornitori dovrebbero trasmettere le rispettive etichette, schede informative del prodotto e documentazione tecnica per via elettronica in una banca dati creata dalla Commissione. Le informazioni sulle etichette energetiche e sulle schede informative del prodotto dovrebbero essere liberamente accessibili, in modo da fornire informazioni ai clienti e modalità alternative ai distributori per ottenere le etichette. La documentazione tecnica non dovrebbe essere resa pubblica, ma dovrebbe essere accessibile solo alle autorità di vigilanza del mercato e alla Commissione. Qualora alcune informazioni tecniche siano così sensibili da rendere inopportuno inserirle nella categoria di documentazione tecnica dettagliata nei pertinenti atti di esecuzione, le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero conservare il potere di accedere a tali informazioni ove necessario, conformemente all'obbligo di cooperazione dei fornitori. Qualora siano apportate modifiche pertinenti ai fini dell'etichetta e della scheda informativa di un prodotto già sul mercato, tale prodotto è considerato un nuovo modello e il fornitore ha l'obbligo di registrarlo nella banca dati dei prodotti.
- (17) Le sanzioni applicabili per violazione delle disposizioni del presente regolamento e dei relativi atti di esecuzione dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.
- (18) Per promuovere l'efficienza energetica, la mitigazione dei cambiamenti climatici e la tutela dell'ambiente, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di creare incentivi all'uso dei prodotti efficienti sotto il profilo energetico. Gli Stati membri sono liberi di decidere la natura di tali incentivi. Gli incentivi dovrebbero rispettare le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato e non dovrebbero costituire ostacoli non giustificati al mercato. Il presente regolamento si applica fatto salvo l'esito di qualsiasi procedura futura che possa essere intrapresa in materia di aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea nei confronti di tali incentivi.



- (19) È opportuno misurare il consumo e la prestazione energetici e altri dati relativi ai prodotti oggetto dei requisiti specifici di prodotto di cui al presente regolamento avvalendosi di metodi affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto delle metodologie di misurazione e calcolo più avanzate generalmente riconosciute. È nell'interesse del funzionamento del mercato interno disporre di norme armonizzate a livello unionale. In mancanza di norme pubblicate al momento dell'applicazione dei requisiti specifici di prodotto la Commissione dovrebbe pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea metodi provvisori di misurazione e calcolo in relazione ai suddetti requisiti specifici di prodotto. Una volta pubblicato il riferimento a tali norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, l'ottemperanza ad esse dovrebbe determinare la presunzione di conformità ai metodi di misurazione per i requisiti specifici di prodotto adottati in base al presente regolamento.
- (20) La Commissione dovrebbe fornire un piano di lavoro per la revisione delle etichette di prodotti particolari con un elenco indicativo degli ulteriori prodotti connessi all'energia per i quali si potrebbe creare un'etichetta energetica. Il piano di lavoro dovrebbe essere attuato a partire da un'analisi dei gruppi di prodotti interessati sotto il profilo tecnico, ambientale ed economico. L'analisi dovrebbe anche esaminare informazioni supplementari e l'eventualità e il costo di trasmettere ai consumatori informazioni sulle prestazioni del prodotto connesso all'energia, ad esempio il consumo energetico, la durabilità, le prestazioni ambientali, in linea con l'obiettivo di promuovere l'economia circolare. Tali informazioni supplementari dovrebbero migliorare l'intelligibilità e l'efficacia dell'etichetta nei confronti dei consumatori, senza comportare ripercussioni negative su di essi.
- (20 bis) Nonostante l'abrogazione della direttiva 2010/30/UE, i fornitori di prodotti commercializzati conformemente a tale direttiva prima della data di applicazione del presente regolamento dovrebbero continuare a essere soggetti all'obbligo di mettere a disposizione la documentazione tecnica in formato elettronico dei prodotti interessati su richiesta delle autorità di vigilanza del mercato. Opportune disposizioni transitorie dovrebbero garantire la certezza e la continuità giuridiche al riguardo.

- (21) Al fine di stabilire specifici gruppi di prodotti connessi all'energia conformemente a una serie di determinati criteri, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti e in sede di forum consultivo. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (21 bis) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per la fissazione di requisiti dettagliati relativi alle etichette per specifici gruppi di prodotti e dettagli operativi riguardanti la banca dati dei prodotti. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>9</sup>.
- (21 ter) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, cioè consentire ai clienti di scegliere prodotti più efficienti fornendo loro informazioni pertinenti, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono invece, sviluppando ulteriormente il quadro normativo armonizzato e garantendo condizioni di parità tra i fabbricanti, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (22) Il presente regolamento si applica fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento e di applicazione nel diritto interno della direttiva 2010/30/UE.
- (23) È pertanto opportuno abrogare la direttiva 2010/30/UE,

---

<sup>9</sup> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### *Articolo 1*

#### Ambito di applicazione e oggetto

1. Il presente regolamento si applica ai prodotti connessi all'energia immessi sul mercato dell'Unione o messi in servizio sul mercato dell'Unione. Tali prodotti sono conformi al presente regolamento e ai relativi atti di esecuzione.
2. Non si applica:
  - a) [ ]
  - b) ai mezzi di trasporto per persone o merci diversi da quelli azionati da un motore fisso.
3. Il presente regolamento istituisce un quadro concernente l'indicazione dell'efficienza energetica, del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti durante l'uso, e fornisce informazioni supplementari sui prodotti connessi all'energia, per consentire ai clienti di scegliere prodotti più efficienti e ridurre il consumo di energia.

### *Articolo 2*

#### Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) "cliente", la persona fisica o giuridica che compra, noleggia o riceve un prodotto oggetto del presente regolamento per uso proprio, agendo a fini che rientrano o meno nella sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;
- 2) "immissione sul mercato" la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell'Unione;
- 3) "messa a disposizione sul mercato", la fornitura di un prodotto per la distribuzione o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

- 4) "messa in servizio", il primo impiego di un prodotto utilizzato ai fini previsti nel mercato dell'Unione;
- 5) "fornitore", il fabbricante nell'Unione, il mandatario di un fabbricante che non è stabilito nell'Unione, oppure l'importatore che immette i prodotti oggetto del presente regolamento sul mercato dell'Unione;
- 6) "fabbricante", la persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto o lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;
- 7) "mandatario", la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti;
- 8) "importatore", la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato unionale un prodotto proveniente da un paese terzo;
- 9) "distributore", il dettagliante o altra persona che vende, noleggia, offre in locazione-vendita o espone prodotti ai clienti o installatori nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
- 10) "vendita a distanza", la vendita, il noleggio o la locazione-vendita per corrispondenza, su catalogo, via Internet, tramite televendita o in qualsiasi altra forma implicante che il potenziale [ ] cliente non possa prendere visione del prodotto offerto;
- 10 bis) "efficienza energetica", il rapporto tra un risultato in termini di rendimento, servizi, merci o energia e l'immissione di energia;
- 11) "prodotto connesso all'energia" (in seguito denominato "il prodotto"), il bene o il sistema che ha un impatto sul consumo di energia durante l'uso, immesso sul mercato o messo in servizio nell'Unione;

- 12) "norma armonizzata", la norma europea definita nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;<sup>10</sup>
- 13) "etichetta", la presentazione grafica, in forma cartacea o elettronica, corredata di una classificazione con lettere da A a G in sette colori diversi dal verde scuro al rosso, volta a indicare l'efficienza energetica e il consumo energetico. Comprende le etichette riscaldate e le etichette con un numero di classi e colori inferiore a norma dell'articolo 7, paragrafi 1 ter e 4;
- 14) "modello", la versione del prodotto nella quale tutte le unità presentano le medesime caratteristiche tecniche pertinenti per l'etichetta e per la scheda informativa nonché il medesimo identificativo del modello;
- 15) "identificativo del modello", il codice, solitamente alfanumerico, che distingue un dato modello di prodotto da altri modelli della stessa marca o che riportano il nome dello stesso fornitore;
- 16) "modello equivalente", il modello che presenta le stesse caratteristiche tecniche pertinenti per l'etichetta e per la scheda informativa, ma che è immesso sul mercato dal medesimo fornitore di un altro modello con diverso identificativo del modello;
- 17) "scheda informativa del prodotto", la tabella standardizzata contenente informazioni relative ad un prodotto, in forma cartacea o elettronica;
- 18) "riscalaggio", l'esercizio inteso a rendere più rigorosi i requisiti necessari a conseguire la classe di efficienza energetica sull'etichetta di un particolare prodotto;
- 19) [ ]
- 20) "informazioni supplementari", le informazioni sulle prestazioni funzionali e ambientali del prodotto, quali il consumo energetico;

---

<sup>10</sup> Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

- 21) "documentazione tecnica", la documentazione sufficiente a permettere l'accertamento della precisione dell'etichetta e della scheda informativa del prodotto, compresi i risultati delle prove o analoghi elementi tecnici di prova;
- 22) "sistema", la combinazione di diverse merci che, se unite, svolgono una funzione specifica nell'ambiente previsto e la cui efficienza energetica può quindi essere determinata come un'entità unica;
- 23) "tolleranza ammessa ai fini della verifica", la deviazione massima ammissibile dei risultati di misurazione e calcolo delle prove di verifica effettuate dalle, o per conto delle, autorità di vigilanza del mercato rispetto ai valori dei parametri dichiarati o pubblicati che riflette la deviazione legata alla variazione interlaboratorio.
- 24) "gruppo di prodotti", gruppo di prodotti analoghi con funzioni correlate.

### *Articolo 3*

#### Obblighi dei fornitori e dei distributori

1. I fornitori:

- a) assicurano che i prodotti immessi sul mercato siano forniti, gratuitamente, con etichette precise e schede informative del prodotto per ciascuna unità conformemente al presente regolamento e ai relativi atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 12 del presente regolamento. In alternativa alla fornitura della scheda informativa del prodotto assieme al prodotto stesso, gli atti di esecuzione possono prevedere che sia sufficiente inserire i parametri di tali schede informative del prodotto nella banca dati dei prodotti istituita a norma dell'articolo 8 (in seguito denominata: "la banca dati dei prodotti").

Gli atti di esecuzione possono prevedere che l'etichetta sia stampigliata sull'imballaggio del prodotto;

- b) forniscono le etichette, comprese le etichette riscaldate conformemente all'articolo 7, paragrafo 5, e le schede informative del prodotto rapidamente e gratuitamente a richiesta dei distributori;
- c) assicurano la precisione delle etichette e delle schede informative del prodotto da essi fornite e forniscono la documentazione tecnica sufficiente a permettere di accertarne la precisione;
- d) non immettono sul mercato prodotti progettati in modo tale che le prestazioni di un modello risultino automaticamente alterate in condizioni di prova al fine di raggiungere un livello più favorevole per ciascuno dei parametri specificati nell'atto di esecuzione o inclusi nella documentazione fornita con il prodotto.

1 bis) Per quanto riguarda la banca dati dei prodotti, i fornitori:

- a) Prima di immettere sul mercato un'unità di un modello disciplinato da un atto di esecuzione a norma del presente regolamento, inseriscono per tale modello nella banca dati dei prodotti le informazioni di cui all'allegato I. Un prodotto per il quale siano apportate modifiche pertinenti ai fini dell'etichetta e della scheda informativa del prodotto è considerato un nuovo modello di prodotto. Indicano inoltre nella banca dati quando le unità di un modello non sono più immesse sul mercato.
- b) per i modelli di cui sono immesse unità sul mercato tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018, inseriscono nella banca dati dei prodotti le informazioni di cui all'allegato I entro il 1° luglio 2019. Fino al momento dell'inserimento dei dati nella banca dati dei prodotti, mettono a disposizione una versione elettronica della documentazione tecnica a fini di ispezione entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta delle autorità di vigilanza del mercato o della Commissione;
- c) per i modelli di cui sono immesse unità sul mercato anteriormente al 1° gennaio 2017 possono inserire nella banca dati dei prodotti le informazioni di cui all'allegato I.



2. I distributori:

a) espongono in modo visibile, anche nella vendita a distanza tramite Internet, l'etichetta di un prodotto disciplinato da un atto di esecuzione ottenuta dal fornitore o messa a disposizione conformemente al paragrafo 2, lettera b);

a bis) mettono a disposizione dei clienti la scheda informativa del prodotto;

b) se, nonostante quanto disposto dal paragrafo 1, lettera a), non dispongono di un'etichetta né di una scheda informativa del prodotto:

i) le richiedono al fornitore, oppure

ii) le stampano o le scaricano dalla banca dati dei prodotti per visualizzarle in forma elettronica, se tali funzioni sono disponibili per il prodotto in questione; oppure

iii) le stampano o le scaricano dal sito web del fornitore per visualizzarle in forma elettronica, se tali funzioni sono disponibili per il prodotto in questione.

3. Fornitori e distributori:

- a) fanno riferimento alla classe di efficienza energetica del prodotto e alla gamma delle classi di efficienza figurante sull'etichetta nei messaggi pubblicitari e nel materiale tecnico-promozionale di un dato modello conformemente alle disposizioni del relativo atto di esecuzione, nonché al consumo energetico, salvo se altrimenti stabilito dal relativo atto di esecuzione;
- b) collaborano con le autorità di vigilanza del mercato e intervengono immediatamente, di propria iniziativa o su richiesta delle autorità di vigilanza del mercato, per rettificare i casi di inosservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento e dai relativi atti di esecuzione che rientrano nelle loro responsabilità;
- c) in relazione ai prodotti disciplinati da atti di esecuzione a norma del presente regolamento, non forniscono né espongono altre etichette, marchi, simboli o iscrizioni non conformi agli obblighi previsti dal presente regolamento e dai relativi atti di esecuzione, se ciò può indurre in errore o confondere i clienti per quanto riguarda il consumo di energia o di altre risorse durante l'uso;
- d) in relazione ai prodotti non disciplinati da atti di esecuzione a norma del presente regolamento, non forniscono né espongono etichette che imitano l'etichetta definita nel presente regolamento. Ciò non si applica alle etichette previste nella legislazione degli Stati membri, nella misura in cui non siano disciplinate da atti di esecuzione a norma del presente regolamento.

## *Articolo 4*

### Obblighi degli Stati membri

1. Gli Stati membri non ostacolano, per le materie disciplinate dal presente regolamento, l'immissione sul mercato o la messa in servizio, all'interno del proprio territorio, dei prodotti conformi al presente regolamento e ai relativi atti di esecuzione a norma del presente regolamento.
2. [ ]
3. Gli Stati membri, quando prevedono incentivi per un prodotto disciplinato dal presente regolamento e specificato in un atto di esecuzione, si prefiggono le classi più elevate di efficienza energetica, nelle quali i prodotti sono disponibili, indicate nell'atto di esecuzione applicabile.
4. Gli Stati membri, se opportuno in collaborazione con i distributori e i fornitori, assicurano che l'introduzione delle etichette anche riscaldate e delle schede informative del prodotto sia accompagnata da campagne di informazione a carattere educativo e promozionale sull'etichettatura energetica. La Commissione sostiene la cooperazione e lo scambio delle migliori pratiche in relazione a tali campagne, anche fornendo una traccia di testo.
5. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni e ai meccanismi esecutivi applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e dei relativi atti di esecuzione, e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Si considera che le norme che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 15 della direttiva 2010/30/UE soddisfino tali requisiti per quanto riguarda le sanzioni. Entro la data di applicazione del presente regolamento gli Stati membri notificano alla Commissione le norme relative alle sanzioni e ai meccanismi esecutivi che non erano state precedentemente notificate e notificano tempestivamente le successive modifiche ad esse pertinenti.

## *Articolo 5*

Vigilanza del mercato dell'Unione e controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione

1. Ai prodotti disciplinati dal presente regolamento e dai relativi atti di esecuzione si applicano gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.
2. La Commissione sostiene la collaborazione e lo scambio di informazioni sulla vigilanza del mercato in merito all'etichettatura energetica dei prodotti tra le autorità nazionali degli Stati membri responsabili della vigilanza del mercato o dei controlli alle frontiere esterne e tra tali autorità e la Commissione.

## *Articolo 6*

Procedura a livello nazionale per i prodotti che presentano rischi

1. Le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro, se hanno motivi sufficienti di credere che un prodotto disciplinato dal presente regolamento presenti un rischio sotto il profilo della tutela dell'interesse pubblico di cui al presente regolamento, come il profilo ambientale e relativo alla tutela dei consumatori, procedono ad una valutazione del prodotto in questione alla luce di tutti i requisiti in materia di etichettatura energetica pertinenti al rischio e stabiliti nel presente regolamento o nei relativi atti di esecuzione. Se necessario, i fornitori e i distributori collaborano con le autorità di vigilanza del mercato a tal fine.
2. Le autorità di vigilanza del mercato, se nel corso della valutazione constatano che il prodotto non è conforme ai requisiti di cui al presente regolamento e ai relativi atti di esecuzione, chiedono tempestivamente al fornitore o al distributore di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere il prodotto conforme ai suddetti requisiti, di ritirarlo se opportuno dal mercato o, se opportuno, di richiamarlo entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura del rischio da esse stabilito. Alle misure di cui al presente paragrafo si applicano le disposizioni dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008.

3. Le autorità di vigilanza del mercato, se ritengono che la non conformità non si limiti al proprio territorio nazionale, informano la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e delle misure che hanno chiesto al fornitore o al distributore di adottare.
4. Il fornitore o il distributore assicura che siano adottate tutte le misure correttive del caso nei confronti di tutti i prodotti interessati che ha messo a disposizione sul mercato dell'intera Unione.
5. Se il fornitore o il distributore non adotta misure correttive adeguate nel periodo di cui al paragrafo 2, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le misure provvisorie del caso per vietare o limitare la messa a disposizione del prodotto sul mercato nazionale, per ritirare il prodotto o per richiamarlo. Le autorità di vigilanza del mercato informano tempestivamente la Commissione e gli Stati membri delle misure adottate.
6. Le informazioni di cui al paragrafo 5 comprendono tutti i dettagli disponibili, segnatamente i dati necessari a identificare il prodotto non conforme, l'origine del prodotto, la natura dell'asserita non conformità e il rischio implicito, la natura e la durata delle misure nazionali adottate e le ragioni addotte dal fornitore o dal distributore. In particolare le autorità di vigilanza del mercato indicano se la non conformità è dovuta al fatto che il prodotto non rispetta gli obblighi relativi ad aspetti della tutela dell'interesse pubblico stabiliti nel presente regolamento o a carenze delle norme armonizzate di cui all'articolo 9 che conferiscono la presunzione di conformità.
7. Gli Stati membri diversi da quello che ha avviato la procedura informano tempestivamente la Commissione e gli altri Stati membri delle misure adottate e di eventuali informazioni supplementari a loro disposizione in merito alla non conformità del prodotto interessato e, in caso di disaccordo con la misura nazionale notificata, delle proprie obiezioni.

8. Se entro 60 giorni dal ricevimento dell'informazione di cui al paragrafo 5 né gli Stati membri né la Commissione hanno sollevato obiezioni in merito ad una misura provvisoria adottata da uno Stato membro, la misura è considerata giustificata.
9. Gli Stati membri assicurano che nei confronti del prodotto interessato siano adottate tempestivamente le misure restrittive del caso, ad esempio il ritiro del prodotto stesso dal loro mercato.

### *Articolo 6 bis*

#### Procedura di salvaguardia dell'Unione

1. Se, al termine della procedura di cui all'articolo 6, paragrafi 4 e 5, sono sollevate obiezioni nei confronti di una misura adottata da uno Stato membro, o se la Commissione considera la misura nazionale contraria alla legislazione dell'Unione, la Commissione avvia tempestivamente una consultazione con gli Stati membri e il fornitore o il distributore e valuta la misura nazionale. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce se la misura nazionale sia giustificata o meno. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 2.
2. I destinatari della decisione della Commissione sono tutti gli Stati membri e la Commissione la comunica immediatamente a loro e al fornitore o al distributore.
3. Se la misura nazionale è ritenuta giustificata, tutti gli Stati membri prendono le misure necessarie ad assicurare che il prodotto non conforme sia ritirato dal loro mercato e ne informano la Commissione. Se la misura nazionale è ritenuta ingiustificata, lo Stato membro interessato revoca la misura.
4. Se la misura nazionale è ritenuta giustificata e la non conformità del prodotto è attribuita a carenze delle norme armonizzate di cui all'articolo 6, paragrafo 6, la Commissione applica la procedura di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012.

## *Articolo 7*

### Etichette e riscaldamento

1. La Commissione, conformemente alle procedure di cui agli articoli 11 bis e 12, può introdurre etichette o riscaldare le etichette esistenti.
- 1 bis. Le etichette sono riscaldate quando lo rendono opportuno progressi tecnologici nel pertinente gruppo di prodotti. La Commissione conduce previamente uno studio preparatorio allo scopo di avviare un processo di riesame delle etichette.  
Riesamina un'etichetta quando:
  - a) ritiene che almeno il 30% dei prodotti venduti sul mercato dell'Unione rientri nella classe più elevata di efficienza energetica e che ci si possa aspettare a breve un'ulteriore evoluzione tecnologica, oppure
  - b) dimostra che dopo il funzionamento dell'etichetta esistente per otto anni con l'attuale divisione delle classi, è improbabile che le condizioni di cui al punto a) siano soddisfatte entro i sette anni successivi.
2. Quando per motivi tecnici è impossibile definire sette classi di efficienza energetica corrispondenti a risparmi energetici e di costi significativi dal punto di vista del cliente, l'etichetta, in deroga all'articolo 2, paragrafo 13, può contenere un numero inferiore di classi. In questo caso si mantiene la scala cromatica dell'etichetta, dal verde scuro al rosso.
3. La Commissione assicura che, quando si introduce o si riscalda un'etichetta, i requisiti siano definiti in modo che nella classe di efficienza energetica A verosimilmente non figurino prodotti al momento dell'introduzione dell'etichetta e che la maggior parte dei modelli raggiunga questa classe almeno dieci anni dopo.
4. Se, per un dato gruppo di prodotti, i modelli delle classi di efficienza energetica D, E, F o G non possono più essere immessi sul mercato in forza di una misura di esecuzione adottata a norma della direttiva 2009/125/CE, la classe o le classi in questione non figurano più sull'etichetta.

5. Quando un'etichetta è riscalata:

- a) i fornitori, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) forniscono le etichette attuali e quelle riscalate per un periodo di sei mesi prima della data indicata nella lettera b).

I fornitori forniscono inoltre le etichette riscalate a richiesta dei distributori conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) per le unità immesse sul mercato anteriormente al periodo di cui al primo comma.

Il secondo comma della presente lettera si applica ai modelli di cui dopo l'inizio del periodo in questione non sono più immesse unità sul mercato solo se non sono necessarie nuove prove.

I distributori ottengono etichette riscalate conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) per i prodotti di cui al secondo e al terzo comma;

- b) i distributori sostituiscono le etichette esistenti sui prodotti in esposizione, anche in Internet, con le etichette riscalate nei dieci giorni successivi alla data indicata a tal fine nel relativo atto di esecuzione. I distributori non espongono le etichette riscalate prima di tale data;
- c) in deroga alle lettere a) e b), gli atti di esecuzione possono prevedere norme specifiche per i casi in cui le etichette energetiche siano stampigliate sull'imballaggio.

6. Le etichette introdotte con atti delegati adottati a norma dell'articolo 10 della direttiva 2010/30/UE prima della data di applicazione del presente regolamento sono considerate etichette ai fini del presente regolamento.



## *Articolo 8*

### Banca dati dei prodotti

1. La Commissione crea e mantiene una banca dati dei prodotti per i seguenti scopi:
  - a) agevolare le autorità di vigilanza del mercato nello svolgimento dei compiti ad esse spettanti a norma del presente regolamento;
  - b) fornire alla Commissione informazioni aggiornate sull'efficienza energetica dei prodotti per il riesame delle etichette energetiche;
  - c) fornire al pubblico informazioni riguardanti i prodotti immessi sul mercato, le loro etichette energetiche e le schede informative del prodotto;
  - d) mettere i fornitori in grado di adempiere agli obblighi che ad essi incombono a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 bis, lettere a) e b);
  - e) mettere i distributori in grado di adempiere agli obblighi che ad essi incombono a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), punto ii).
2. La banca dati comprende le informazioni indicate nell'allegato I.
3. Le informazioni sono inserite nella banca dati dai fornitori come specificato all'articolo 3, paragrafo 1 bis, lettere a) e b). I fornitori hanno accesso alle informazioni da essi inserite e il diritto di modificarle. A fini di vigilanza del mercato si tiene un registro delle versioni modificate, conservando traccia delle date delle eventuali modifiche.
4. Le informazioni elencate al punto 1 dell'allegato I sono liberamente accessibili. Le autorità di vigilanza del mercato e la Commissione hanno accesso alle informazioni di cui al punto 2 dell'allegato I, e garantiscono nel contempo la tutela delle informazioni riservate.
5. La Commissione e le autorità di vigilanza del mercato garantiscono che i dati personali siano trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 e della direttiva 95/46/CE, a seconda dei casi.

6. La creazione della banca dati tiene conto dei criteri riguardanti la riduzione al minimo dell'onere amministrativo per i fornitori e gli altri gli utenti della banca dati, la facilità d'uso ed il rapporto costi/benefici, e garantisce disposizioni adeguate in materia di sicurezza e diritti di accesso sulla base del principio della necessità di conoscere.
7. Alla Commissione è conferito il potere, mediante atti di esecuzione, di precisare i dettagli operativi relativi alla banca dati dei prodotti, compresi gli eventuali obblighi dei fornitori e dei distributori. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 2.

### *Articolo 9*

#### Norme armonizzate

Dopo aver adottato, a norma del presente regolamento, un atto di esecuzione che stabilisce specifici requisiti di etichettatura, la Commissione, in conformità del regolamento (UE) n. 1025/2012<sup>11</sup>, pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* i riferimenti alle norme armonizzate che soddisfano i pertinenti requisiti di misurazione e calcolo dell'atto di esecuzione. Se durante la valutazione di conformità di un prodotto sono applicate le norme armonizzate, il prodotto si presume conforme ai pertinenti requisiti di misurazione e calcolo dell'atto di esecuzione.

Fino a quando non siano stabiliti i pertinenti requisiti di misurazione e calcolo e i riferimenti alle norme armonizzate di cui al primo comma, la Commissione può pubblicare metodi di misurazione e di calcolo transitori.

---

<sup>11</sup> GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

## *Articolo 10*

### Forum consultivo

Nello svolgimento delle sue attività a norma del presente regolamento, la Commissione assicura, rispetto a ciascun atto delegato e di esecuzione, nonché ai fini dell'individuazione dei settori in cui è improbabile che sia soddisfatta la condizione secondo cui il 30% dei prodotti venduti sul mercato dell'Unione rientra nella classe più elevata di efficienza energetica, una partecipazione equilibrata di rappresentanti degli Stati membri e delle parti interessate al gruppo di prodotti in questione, come l'industria, PMI e artigiani compresi, i sindacati, i commercianti, i dettaglianti, gli importatori, i gruppi di tutela ambientale e le organizzazioni dei consumatori. A tal fine la Commissione istituisce un forum consultivo che riunisce tutte le suddette parti. Tale forum è combinato con il forum consultivo di cui all'articolo 18 della direttiva 2009/125/CE.

Se opportuno, durante la preparazione di atti di esecuzione la Commissione saggia la grafica e il contenuto delle etichette di specifici gruppi di prodotti con i clienti, per accertare che comprendano correttamente le etichette.

## *Articolo 11*

### Piano di lavoro

La Commissione, previa consultazione del forum consultivo di cui all'articolo 10, stabilisce un piano di lavoro che è reso pubblico. Il piano di lavoro fissa un elenco indicativo dei gruppi di prodotti considerati prioritari per stabilire gli specifici gruppi di prodotti di cui all'articolo 11 bis ed i requisiti dettagliati di etichettatura energetica di cui all'articolo 12. Il piano di lavoro fissa altresì i programmi di revisione e riscalaggio delle etichette dei prodotti o dei gruppi di prodotti. Il piano di lavoro è modificato periodicamente dalla Commissione previa consultazione del forum consultivo. Il piano di lavoro è combinato con il piano di lavoro di cui all'articolo 16 della direttiva 2009/125/CE e sottoposto a revisione ogni tre anni.

## *Articolo 11 bis*

### Specificazione dei gruppi di prodotti

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 13 al fine di stabilire specifici gruppi di prodotti connessi all'energia ("specifici gruppi di prodotti") che soddisfano i criteri seguenti:
  - a) in base ai dati più recenti disponibili e tenuto conto dei quantitativi immessi sul mercato dell'Unione, il gruppo di prodotti ha un notevole potenziale in termini di risparmio di energia e, se del caso, di altre risorse;
  - b) i gruppi di prodotti con funzionalità equivalenti differiscono notevolmente nei pertinenti livelli di prestazione;
  - c) non vi sono ripercussioni negative rilevanti per quanto riguarda l'accessibilità economica ed il costo del ciclo di vita del gruppo di prodotti;
  - d) l'introduzione di requisiti di etichettatura energetica per un gruppo di prodotti non ha ripercussioni negative rilevanti sulla funzionalità del prodotto utilizzato.
  
2. I prodotti disciplinati da un atto delegato adottato a norma della direttiva 2010/30/UE e della direttiva 96/60/CE della Commissione<sup>12</sup> sono ritenuti costituire specifici gruppi di prodotti ai sensi del presente articolo.

---

<sup>12</sup> Direttiva 96/60/CE della Commissione, del 19 settembre 1996, recante modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavasciuga biancheria domestiche. GU L 266 del 18.10.1996, pag. 1.

NB: È necessario specificare tale direttiva della Commissione al fine di includere nel nuovo quadro l'unico atto rimanente adottato a norma della direttiva 92/75/CEE ed ancora in vigore.

## *Articolo 12*

### Introduzione di requisiti di etichettatura energetica

1. Alla Commissione è conferito il potere di specificare, mediante atti di esecuzione, i requisiti dettagliati relativi alle etichette per gli specifici gruppi di prodotti stabiliti a norma dell'articolo 11 bis.
2. Tali atti di esecuzione specificano in particolare:
  - a) la definizione dello specifico gruppo di prodotti rientrante nella definizione di "prodotto connesso all'energia" di cui all'articolo 2, punto 11) che deve essere disciplinato dai requisiti dettagliati di etichettatura;
  - b) la grafica e il contenuto dell'etichetta, compresa una scala da A a G che indica il consumo energetico e che, per quanto possibile, ha caratteristiche grafiche uniformi per i vari gruppi di prodotti ed è comunque chiara e leggibile. I gradi da A a G della classificazione corrispondono ad un risparmio considerevole di costi e di energia e a un'opportuna differenziazione dei prodotti dal punto di vista del cliente;
  - c) se opportuno, l'uso di altre risorse e informazioni supplementari relative ai prodotti connessi all'energia, nel qual caso l'etichetta sottolinea l'efficienza energetica del prodotto. Le informazioni supplementari sono univoche e non inficiano l'intelligibilità e l'efficacia dell'etichetta nel suo insieme per i clienti.  
Tali informazioni si basano su dati relativi alle caratteristiche fisiche del prodotto che possono essere misurati dalle autorità di vigilanza del mercato;
  - d) i posti in cui esporre l'etichetta, ad esempio apposta sul prodotto, stampigliata sull'imballaggio, trasmessa in formato elettronico o presentata online, tenendo conto delle implicazioni per i consumatori, i fornitori e i distributori;

- e) se opportuno, i mezzi elettronici per etichettare i prodotti;
- f) le modalità di fornitura dell'etichetta e della scheda informativa del prodotto nella vendita a distanza;
- g) il contenuto e, se opportuno, il formato e altri dettagli riguardanti la documentazione tecnica e la scheda informativa del prodotto;
- g bis) che è vietato immettere sul mercato prodotti progettati in modo tale che le prestazioni di un modello risultino automaticamente alterate in condizioni di prova al fine di raggiungere una cifra più favorevole per ciascuno dei parametri specificati nell'atto di esecuzione o inclusi nella documentazione fornita con il prodotto;
- h) che quando gli Stati membri verificano la conformità ai requisiti si applicano solo le tolleranze ammesse ai fini della verifica indicate nell'atto o negli atti di esecuzione;
- i) gli obblighi dei fornitori e dei distributori in relazione alla banca dati dei prodotti;
- j) l'indicazione specifica della classe di efficienza energetica da inserire nei messaggi pubblicitari e nel materiale tecnico-promozionale, compreso l'obbligo che sia in forma leggibile e visibile;
- k) i metodi di misurazione e calcolo per determinare le informazioni contenute nell'etichetta e nella scheda informativa del prodotto;
- l) se negli apparecchi più grandi sia necessario un livello di efficienza energetica più elevato per conseguire una data classe di efficienza energetica;
- m) il formato di eventuali riferimenti supplementari sull'etichetta che consentono ai clienti di accedere per via elettronica a informazioni più dettagliate sulla prestazione del prodotto contenuta nella scheda informativa del prodotto;

- n) se e come le classi di efficienza energetica, che descrivono il consumo di energia del prodotto durante l'uso, debbano essere indicate sulla visualizzazione interattiva del prodotto;
- o) la data della valutazione e della revisione dell'atto di esecuzione che eventualmente ne consegue;
- p) se opportuno, le differenze nelle prestazioni energetiche in regioni climatiche diverse;
- q) che l'identificativo del modello è accessibile sia ai clienti che alle autorità nazionali.

Per quanto riguarda il formato dei riferimenti di cui al primo comma, lettera m), possono assumere la forma di un indirizzo di sito web, un codice di risposta rapida (QR), un link sulle etichette online o altro mezzo opportuno orientato al consumatore.

3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 2.
4. In deroga ai paragrafi da 1 a 3, per ogni specifico gruppo di prodotti disciplinato dall'articolo 11 bis, paragrafo 2, la Commissione adotta un atto di esecuzione, che riporta esclusivamente e interamente i requisiti dettagliati figuranti negli atti delegati adottati conformemente all'articolo 10 della direttiva 2010/30/UE.

Qualsiasi modifica o sostituzione di tali atti di esecuzione segue la procedura di cui ai paragrafi da 1 a 3.

### *Articolo 12 bis*

#### Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Tale comitato è il comitato di cui all'articolo 19 della direttiva 2009/125/CE.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

### *Articolo 13*

#### Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. La delega di potere di cui all'articolo 11 bis è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da [data di applicazione del presente regolamento].  
La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi sei mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.



- 2 bis. È di particolare importanza che la Commissione segua la propria pratica abituale e consulti esperti, compresi gli esperti degli Stati membri, prima di adottare tali atti delegati. La consultazione degli esperti degli Stati membri ha luogo dopo la consultazione prevista dall'articolo 10.
3. La delega di potere di cui all'articolo 11 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato a norma dell'articolo 11 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

#### *Articolo 14*

##### Valutazione e relazioni

Entro otto anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione ne valuta l'applicazione e trasmette una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione valuta l'efficacia del presente regolamento e dei relativi atti delegati e di esecuzione nel permettere ai clienti di scegliere prodotti più efficienti, tenendo conto dell'impatto sulle imprese.

## *Articolo 15*

### Abrogazione e disposizioni transitorie

1. Fatto salvo il paragrafo 2, la direttiva 2010/30/UE è abrogata dal 1° gennaio 2017.
2. Gli atti delegati adottati a norma della direttiva 2010/30/UE e della direttiva 96/60/CE della Commissione sono abrogati con effetto dal momento in cui si applica l'atto di esecuzione corrispondente adottato a norma dell'articolo 12, paragrafo 4. Gli effetti giuridici dell'articolo 11 bis, paragrafo 2 sono tuttavia mantenuti per quanto riguarda i prodotti interessati.
3. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.
4. Per i modelli di cui sono immesse unità sul mercato conformemente alla direttiva 2010/30/UE prima della data di applicazione del presente regolamento, i fornitori, per un periodo di cinque anni dalla data in cui è stato fabbricato l'ultimo prodotto, mettono a disposizione una versione elettronica della documentazione tecnica a fini di ispezione entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta delle autorità di vigilanza del mercato o della Commissione.

*Articolo 16*

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017.

L'articolo 11 bis, paragrafo 2, l'articolo 12, paragrafo 4, e l'articolo 15, paragrafo 2 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

L'articolo 3, paragrafo 1 bis, lettera a) si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo*

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

*Il presidente*

---

## INFORMAZIONI DA INCLUDERE NELLA BANCA DATI DEI PRODOTTI

1. Informazioni liberamente accessibili:
  - a) nome o marchio del fornitore;
  - b) identificativo del modello;
  - c) etichetta in formato elettronico;
  - d) classe o classi e altri parametri che figurano sull'etichetta;
  - e) parametri della scheda informativa del prodotto.
  
2. Informazioni sulla conformità, accessibili solo alle autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri e alla Commissione:
  - a) documentazione tecnica specificata nel relativo atto di esecuzione;
  - a bis) identificativo del modello di tutti i modelli equivalenti;
  - b) [ ];
  - c) nome, indirizzo e dati completi del fornitore;
  - d) [ ].

## Tavola di concordanza

Direttiva 2010/30/UE	Il presente regolamento
Articolo 1, paragrafo 1	Articolo 1, paragrafo 1
Articolo 1, paragrafo 2	—
Articolo 1, paragrafo 3, lettere a) e b)	Articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b)
Articolo 1, paragrafo 3, lettera c)	—
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 2, lettera a)	Articolo 2, punto 11)
Articolo 2, lettera b)	Articolo 2, punto 17)
Articolo 2, lettera c)	—
Articolo 2, lettera d)	—
Articolo 2, lettera e)	—
Articolo 2, lettera f)	—
Articolo 2, lettera g)	Articolo 2, punto 9)
Articolo 2, lettera h)	Articolo 2, punto 5)
Articolo 2, lettera i)	Articolo 2, punto 2)
Articolo 2, lettera j)	Articolo 2, punto 4)
Articolo 2, lettera k)	—
Articolo 3	Articolo 4
Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 4, paragrafo 2
Articolo 3, paragrafo 1, lettera b)	Articolo 3, paragrafo 3, lettera c)
Articolo 3, paragrafo 1, lettera c)	Articolo 4, paragrafo 4
Articolo 3, paragrafo 1, lettera d)	Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 2	Articolo 3, paragrafo 3, lettera b), e articolo 6
Articolo 3, paragrafo 3	Articolo 5, paragrafo 1
Articolo 3, paragrafo 4	—
Articolo 4, lettera a)	Articolo 3, paragrafo 2
Articolo 4, lettera b)	—
Articolo 4, lettera c)	Articolo 3, paragrafo 3, lettera a)
Articolo 4, lettera d)	Articolo 3, paragrafo 3, lettera a)
Articolo 5	Articolo 3, paragrafi 1 e 3
Articolo 5, lettera a)	Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 5, lettera b), punti i), ii), iii) e iv)	Articolo 3, paragrafo 1, lettera d) e allegato I
Articolo 5, lettera c)	Articolo 3, paragrafo 1, lettera d)
Articolo 5, lettera d)	Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 5, lettera d), secondo comma	Articolo 3, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 5, lettera e)	Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 5, lettera f)	—
Articolo 5, lettera g)	Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 5, lettera h)	—
Articolo 6	Articolo 3, paragrafi 2 e 3
Articolo 6, lettera a)	Articolo 3, paragrafo 2, lettera a)
Articolo 6, lettera b)	Articolo 3, paragrafo 2, lettera a)
Articolo 7	Articolo 12, paragrafo 3, lettere d) e f)
Articolo 8, paragrafo 1	Articolo 4, paragrafo 1
Articolo 8, paragrafo 2	—
Articolo 9, paragrafo 1	Abrogato dalla direttiva 2012/27/UE
Articolo 9, paragrafo 2	Abrogato dalla direttiva 2012/27/UE
Articolo 9, paragrafo 3	Articolo 4, paragrafo 3
Articolo 9, paragrafo 4	—

Articolo 10, paragrafo 1	Articolo 12
Articolo 10, paragrafo 1, secondo comma	Articolo 12, paragrafo 2
Articolo 10, paragrafo 1, terzo comma	—
Articolo 10, paragrafo 1, quarto comma	Articolo 12, paragrafo 3, lettera c)
Articolo 10, paragrafo 2, lettera a)	Articolo 12, paragrafo 2, lettera a)
Articolo 10, paragrafo 2, lettera b)	Articolo 12, paragrafo 2, lettera b)
Articolo 10, paragrafo 2, lettera c)	—
Articolo 10, paragrafo 3, lettera a)	—
Articolo 10, paragrafo 3, lettera b)	—
Articolo 10, paragrafo 3, lettera c)	Articolo 10
Articolo 10, paragrafo 3, lettera d)	—
Articolo 10, paragrafo 4, lettera a)	Articolo 12, paragrafo 3, lettera a)
Articolo 10, paragrafo 4, lettera b)	Articolo 12, paragrafo 3, lettera k)
Articolo 10, paragrafo 4, lettera c)	Articolo 12, paragrafo 3, lettera g)
Articolo 10, paragrafo 4, lettera d)	Articolo 12, paragrafo 3, lettera b)
Articolo 10, paragrafo 4, lettera d), secondo comma	—
Articolo 10, paragrafo 4, lettera d), terzo comma	Articolo 12, paragrafo 3, lettera b)
Articolo 10, paragrafo 4, lettera d), quarto comma	Articolo 7, paragrafo 3
Articolo 10, paragrafo 4, lettera d), quinto comma	Articolo 7
Articolo 10, paragrafo 4, lettera e)	Articolo 12, paragrafo 3, lettera d)
Articolo 10, paragrafo 4, lettera f)	Articolo 12, paragrafo 3, lettera g)
Articolo 10, paragrafo 4, lettera g)	Articolo 12, paragrafo 3, lettera j)
Articolo 10, paragrafo 4, lettera h)	Articolo 7, paragrafo 3
Articolo 10, paragrafo 4, lettera i)	Articolo 12, paragrafo 3, lettera h)
Articolo 10, paragrafo 4, lettera j)	Articolo 12, paragrafo 3, lettera o)
Articolo 11, paragrafo 1	Articolo 13, paragrafo 2
Articolo 11, paragrafo 2	Articolo 13, paragrafo 4

Articolo 11, paragrafo 3	Articolo 13, paragrafo 1
Articolo 12, paragrafo 1	Articolo 13, paragrafo 3
Articolo 12, paragrafo 2	—
Articolo 12, paragrafo 3	Articolo 13, paragrafo 3
Articolo 13	Articolo 13, paragrafo 5
Articolo 14	Articolo 14
Articolo 15	Articolo 4, paragrafo 5
Articolo 16	—
Articolo 17	Articolo 15
Articolo 18	Articolo 16
Articolo 19	Articolo 16
Allegato I	—
-	Allegato I
Allegato II	Allegato II